



# Tribunale di Siena

Decreto n. 19

## **Oggetto: ricorsi avverso i decreti di liquidazione in materia di spese di giustizia**

Il Presidente

rilevato persistono incertezze operative fra il personale di Cancelleria e l'Avvocatura circa le modalità di presentazione dei ricorsi indicati in oggetto e ritenuto opportuno fornire i chiarimenti che seguono;

evidenziato che sono previste le seguenti tipologie di provvedimenti liquidatori di cui al D.P.R. n. 115/2002, avverso in quali è proponibile ricorso in opposizione al Presidente del Tribunale ex artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 e rilevato che quest'ultima norma richiama la disciplina di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 150/2011 e cioè il rito civile sommario di cognizione (" ... Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica"):

- decreto di liquidazione onorari DIFENSORI, nell'ambito del GRATUITO PATROCINIO CIVILE E PENALE, di cui all'art. 82 D.P.R. n. 115/2002;
- decreto di liquidazione onorari del DIFENSORE, nell'ambito del processo PENALE, della persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia, del DIFENDORE d'ufficio e del DIFENSORE di persona irreperibile, di cui agli artt. 115, 116 e 117 D.P.R. n. 115/2002;
- decreto di liquidazione compenso AUSILIARIO del giudice e CONSULENTE TECNICO DI PARTE, nell'ambito del GRATUITO PATROCINIO CIVILE E PENALE, di cui all'art. 83 D.P.R. n. 115/2002;
- decreto di liquidazione compenso INVESTIGATORE PRIVATO dell'indagato o imputato ammesso al GRATUITO PATROCINIO PENALE, di cui all'art. 104 D.P.R. n. 115/2002;
- decreto di liquidazione compenso AUSILIARIO del giudice e CUSTODE, nell'ambito del processo CIVILE E PENALE, di cui all'art. 168 D.P.R. n. 115/2002;
- decreto di liquidazione compenso IMPRESE PRIVATE o MINISTERO DIFESA, per demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi, nell'ambito del processo PENALE, di cui all'art. 169 D.P.R. n. 115/2002;
- decreto di liquidazione SPESE STRAORDINARIE nell'ambito del processo PENALE, di cui all'art. 70 D.P.R. n. 115/2002.

rilevato che, di conseguenza, i suddetti ricorsi vanno iscritti al Registro Generale Civile Affari Contenziosi e non al registro generale della Volontaria Giurisdizione;

dispone

i ricorsi avverso i decreti di liquidazione in materia di spese di giustizia vanno iscritti al Registro Generale affari civili contenziosi.

Si comunichi:

- ai magistrati;
- al sig. Dirigente amministrativo;
- al personale di cancelleria;
- al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena;

Siena, 30 aprile 2021

IL PRESIDENTE  
(Dott. Roberto Carrelli Palombi)

